

utilizzate non consentono di conoscere, nel complesso delle dotazioni assegnate alle università, quelle che esse impiegano per attività di ricerca.

A ciò potrà porsi riparo solo tra qualche anno, se il Ministero costruirà il conto consolidato del sistema universitario secondo lo schema di classificazione definito dal decreto interministeriale 5 dicembre 2000 e se lo stato di previsione della spesa ed il rendiconto del Ministero adotteranno classificazioni coerenti.

2. Profili programmatici.

2.1 Il D.P.E.F. 2000-2003 e la legge finanziaria 2000 (23 dicembre 1999, n. 488).

L'aggiornamento degli indirizzi programmatici, poi sviluppati dalla legge finanziaria, hanno confermato per il settore istruzione gli obiettivi strategici espressi dalle opzioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998. Essi, per quanto più specificamente si riferisce all'istruzione universitaria, prevedono l'integrazione dell'offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo con il mercato ed il mondo del lavoro. Gli interventi dovranno concretarsi nell'elevazione dell'obbligo di frequenza ad attività formative, nell'avvio di nuovi percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'eliminazione dell'abbandono e della dispersione scolastica, nello sviluppo di specifiche funzioni di orientamento, nel sostegno degli istituti scolastici e delle università nell'esercizio delle iniziative di autonomia, nella riqualificazione infrastrutturale dei sistemi sia nelle sedi che nelle dotazioni tecnologiche. Particolare attenzione deve esser dedicata allo sviluppo dei centri di eccellenza della ricerca universitaria ed alle azioni in favore della ricerca industriale.

A questi indirizzi corrisponde l'assegnazione di risorse per complessivi 2.650 mld così ripartiti:

<i>(in miliardi)</i>	
- potenziamento delle strutture scolastiche ed universitarie	1.000
- borse di studio	150
- finanziamento delle università	1.100
- interventi per l'istruzione e la ricerca cofinanziati con fondi europei.	400

In coerenza con i suddetti indirizzi la legge finanziaria 2000 dispone l'assegnazione delle risorse indicate nel seguente prospetto:

<i>(in miliardi)</i>			
TABELLE	2000	2001	2002
A	190	190	155
B	703,5*	707,5*	708,5*
C	14.261	14.246	14.451
D	[285]	[335]	[835]
F**	1.632,027	1.692,85	870,607
Totale	16.786,527	16.836,35	16.185,107

** Gli importi della Tabella F scontano gli effetti della Tabella D

*3,7,8 mld costituiscono limiti di impegno, rispettivamente, per i tre anni

Esse sono destinate principalmente a sostenere progetti di ricerca applicata, l'edilizia universitaria, l'acquisizione di grandi attrezzature, lo sviluppo della ricerca universitaria, le intese di programma.

Inoltre, ai fini del decongestionamento dei grandi atenei, sono autorizzati limiti di impegno per 50+10 mld per l'erogazione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dalle università per opere di edilizia a decorrere dal 2001 fino al 2015 (art. 54, comma 1). I

fondi per il finanziamento degli assegni di ricerca, delle borse per il dottorato di ricerca, post laurea e per le specializzazioni in medicina sono integrati di 52 mld per il 2000, di 54 mld per il 2001 e di 56 mld a decorrere dal 2002 (art. 6, comma 20).

2.2 Nota preliminare e direttive 2000.

La nota preliminare 2000 consta di considerazioni generali e di un allegato tecnico.

Come già si verificava per il 1999, la nota preliminare per la parte politica deve considerarsi mancante. Essa non reca i contenuti prescritti dal comma 4 quater dell'art. 2 della legge n. 468/1978: in effetti il testo riproduce le stesse espressioni di assoluta genericità utilizzate per l'anno 1999.

Anche nel disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per il 2001 (AC 7329 – Tab. 19) la nota “politica” continua a mancare, non sono state riprodotte neppure le generiche considerazioni generali presenti nel disegno di legge per l'anno 2000. La nota - redatta a cura della Ragioneria generale dello Stato - reca la mera illustrazione tecnica dei dati finanziari e contabili.

Con riferimento ai contenuti della nota preliminare indicati dalla norma, innanzi citata, c'è comunque da chiedersi come tali prescrizioni possano, nella loro totalità, essere attuate in un'amministrazione quale il MURST che si caratterizza per essere essenzialmente un organo di programmazione, di indirizzo e di assegnazione di risorse, mentre l'effettiva erogazione dei servizi istruzione universitaria e ricerca ai destinatari finali è affidata ad organismi contraddistinti da un elevatissimo grado di autonomia, quali le università e gli enti di ricerca.

Le direttive¹ per l'anno 2000 sono state presentate all'Ufficio di controllo della Corte dei conti solo nel marzo 2000 e sono state ammesse al visto e alla registrazione.

Come si ricava dal documento (decreto MURST 31 gennaio 2000), le direttive sono state formulate esclusivamente nei confronti del direttore dell'unico Dipartimento (per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici), di cui consta il Ministero, al quale – viene detto – sono assegnati obiettivi da raggiungere nell'anno 2000, indicati nell'articolo 2 del provvedimento².

La lettura rivela che, in realtà, quelli enunciati sono semplicemente i generici compiti che l'Amministrazione deve coltivare in esecuzione delle missioni istituzionali del Ministero e

¹ Direttive ex articoli 3,14 del d.lgs n. 29/1993: concorrono a precisare i contenuti delle direttive che i vertici politici delle amministrazioni sono tenuti ad indirizzare ai dirigenti generali gli articoli 2 e 4 bis della l. n. 468/78 e l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 279/97.

In sintesi, le norme stabiliscono che le direttive debbono definire:

- gli obiettivi da conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi;
- le eventuali assunzioni di personale;
- gli indicatori per misurare e valutare i risultati della gestione.

² DM 31 gennaio 2000 articolo 2 (obiettivi connessi con l'incarico).

- Promozione della ricerca e sviluppo e del trasferimento tecnologico: attraverso la proposta di creazione di centri di eccellenza della ricerca universitaria, le azioni per la ricerca industriale e nelle aree depresse previste dalle leggi 46/82, 140/97 e 488/92 (DPEF 2000-2003);
- Coordinamento per la riqualificazione degli interventi nel settore dell'edilizia universitaria (DPEF 2000-2003);
- Coordinamento e controllo delle attività connesse agli incentivi relativi alla ricerca applicata;
- Coordinamento delle attività connesse alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Proposte per la ripartizione del fondo unico della ricerca da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari;
- Proposte per la predisposizione di nuovi criteri relativi al riequilibrio del sistema universitario nazionale;
- Proposte relative alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;
- Verifica e controllo dello stato di attuazione del piano di sviluppo 1998-2000;
- Proposte per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- Predisposizione del regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario previsto dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n.370.

rispetto ai quali è arduo immaginare di poter effettuare le misurazioni e le verifiche sottese dal controllo sulla gestione.

Va comunque tenuta presente la peculiarità funzionale di questa amministrazione, sulla quale si è già richiamata l'attenzione. Compete infatti alle università ed agli enti di ricerca, la cui autonomia è riconosciuta dalla Costituzione, erogare i servizi dell'alta formazione e della ricerca. Conseguentemente circa il 98% delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa MURST è trasferito alle università ed agli enti di ricerca; mentre lo spazio residuale di amministrazione diretta riguarda principalmente il settore della ricerca applicata, che si concreta nella concessione di finanziamenti alle imprese. Anche in questo caso occorre rilevare che il MURST non svolge un'azione di monitoraggio circa lo svolgimento delle attività di ricerca da parte delle imprese e di accertamento dei risultati conseguiti.

Dalla descrizione dell'ambito gestionale proprio del MURST consegue che i contenuti delle direttive per i dirigenti generali e gli indicatori di risultato da definire assumono una connotazione tutta particolare, in quanto è necessario, da un lato, costruire metodi di misurazione e valutazione delle attività acquisizione, regolazione, trasferimento di risorse, controllo, e dall'altro elaborare strumenti di conoscenza e valutazione estesi al sistema universitario ed agli enti di ricerca, in termini di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi fruiti resi ai cittadini utenti.

Questo aspetto, comune ai servizi della sanità e si avvia a diventarlo per quelli dell'istruzione, merita uno specifico approfondimento con l'apporto anche delle sedi scientifiche.

2.3 Il D.P.E.F. 2001-2003 e la legge finanziaria 2001 (23 dicembre 2000, n. 388).

Il D.P.E.F. 2001-2003, nella consapevolezza della stretta connessione tra sviluppo e crescita economica ed investimento sul capitale umano, ha previsto come obiettivi prioritari l'espansione della scolarità e la connessa lotta ai fenomeni di dispersione, l'elevamento dell'obbligo scolastico, l'introduzione dell'obbligo formativo a 18 anni, il progressivo allineamento delle risorse tecnologiche delle scuole a quelle europee.

Come conferma e sviluppo degli indirizzi programmatici, la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) stabilisce che le università e gli enti di ricerca concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 garantendo che il fabbisogno finanziario non sia superiore in ciascun anno al fabbisogno dell'esercizio precedente incrementato, rispettivamente, del 4% o del 5% per ciascun anno (art. 56). Per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato anche nello svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca le università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La costituzione e il funzionamento delle fondazioni sono disciplinati con regolamento, al quale è demandata l'individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali delle università, che restano alle stesse riservate (art. 59, comma 3).

Altre disposizioni (artt. 66, 103, 104, 105, 108, 144) assicurano la prosecuzione del controllo dei flussi finanziari degli enti ed interventi di sostegno per la ricerca di base ed applicata anche in favore delle imprese e per l'allestimento di residenze universitarie.

Il prospetto espone le risorse assegnate per le università e la ricerca.

(in miliardi)

TABELLE	2001	2002	2003
A	0,5	0,5	0,5
B	10,5	123,5	123,5
C	15.190,5	15.890,5	15.935,5
D	[115]	[105]	[840]
F*	764	450	1.000
Totale	15.965,5	16.464,5	17.059,5

* Gli importi della Tabella F scontano gli effetti della Tabella D

2.4 Programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

2.4.1 Triennio 1998-2000.

In applicazione della disciplina dettata dal regolamento d.P.R. n. 25 del 1998, il Ministro ha indicato gli obiettivi per il triennio 1998-2000 ed individuato gli atenei e le facoltà sovraffollate e ripartito le disponibilità tra i diversi obiettivi:

40% destinato allo sviluppo della ricerca universitaria, al potenziamento dei servizi tecnologici e alla collaborazione interuniversitaria internazionale;

40% per il completamento dei precedenti piani di sviluppo, la riduzione degli squilibri territoriali, il decongestionamento dei mega-atenei, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti della scuola;

20% per l'innovazione didattica, il miglioramento dell'offerta formativa e l'integrazione con l'istruzione secondaria superiore (decreti 6 e 30 marzo 1998)³

Successivamente, il Ministro, a conclusione del procedimento di programmazione, ha individuato le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità attuative e ha definito i criteri di riparto delle risorse: decreto 21 giugno 1994⁴.

Il programma ha reso disponibili, per i tre anni 1998-2000, 410 mld ripartiti, tra le diverse finalizzazioni di spesa, come indicato nel seguente prospetto:

³ Pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, rispettivamente, n. 83 del 9 aprile 1998 e n. 109 del 13 maggio 1998.

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999 e modificato dai decreti 13 gennaio 2000 in G.U. n. 272 del 21 novembre 2000 e 28 marzo 2000.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Programmazione triennale del sistema universitario per il 1998/2000 (d.m. 21 giugno 1999)

obiettivo (d.m. 6/3/1998)	articolo del decreto di programmazione		risorse nel triennio (milioni)						
	Numero	Oggetto	non consolidabili (b)	consolidabili (g)	importo complessivo (h+g)	1998	1999	2000	TOTALE
a	3	progetti di ricerca	56.000	0	56.000	16.000	20.000	20.000	56.000
	4	centri di eccellenza nella ricerca	30.000	0	30.000	0	10.000	20.000	30.000
b	5	informatizzazione e attività statistica	0	18.900	18.900	6.300	6.300	6.300	18.900
	6	sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione	39.100	0	39.100	20.700	18.400	0	39.100
c	7	internazionalizzazione (commi 2 e 3)	19.000	0	19.000	0	0	19.000	19.000
		internazionalizzazione (comma 4)	1.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000
d	8	attuazione del decreto leg.vo 8 maggio 1998 n.178 relativo alla trasformazione degli ISEF	4.000	6.000	4.000	0	2.000	2.000	4.000
	9	scuole di specializzazione per le professioni legali	5.500	5.000	5.500	0	0	5.500	5.500
	-	consolidamento dei piani precedenti	0	0	0	0	0	5.000	5.000
e	11	riduzione degli squilibri tra Centro-nord e Sud -comma 1, lettera a) (35%)	11.550	9.450	11.550	3.850	3.850	3.850	11.550
		-comma 1, lettera b) (20%)	6.600	0	6.600	2.200	2.200	2.200	6.600
		-comma 1, lettera c) ripartito (25%)	5.270	5.400	5.400	1.800	1.800	1.800	5.400
		-comma 1, lettera c) ripartito (*)	2.980	5.880	5.270	1.090	2.090	2.090	5.270
		-comma 1, lettera d) (20%)	6.600	0,870	0,870	0,290	0,290	0,290	0,870
			5.400	6.600	2.200	2.200	2.200	6.600	
f	13	decongestionamento degli atenei sovraffollati	0	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	60.000
g	14	formazione insegnanti: -corsi di laurea (comma 1)	5.000	0	5.000	1.000	2.000	2.000	5.000
		-scuole di specializzazione (comma 3)	5.000	7.000	7.000	0	3.500	3.500	7.000
h+i	15	autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa	15.000	0	15.000	10.000	5.000	0	15.000
(parte)	16	orientamento e tutorato: -comma 2, lettera a)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
		-comma 2, lettera b)	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
h+i	17	adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti	37.000	0	37.000	11.000	26.000	0	37.000
(parte)	18	insegnamento universitario a distanza (**): comma 2. Lettera a) - Università	4.691	0	4.691	1.667	1.933	1.091	4.691
		comma 2. Lettera b) - Consorzi	10.309	0	10.309	3.333	3.867	3.109	10.309
Totale risorse disponibili			279.600	130.400	410.000	110.000	150.000	150.000	410.000

delle quali già ripartite
delle quali ancora da ripartire

110.000	140.000	69.500	319.500
0	10.000	80.500	90.500

(*) modificato dal D.M. 13 gennaio 2000, n. 9

(**) modificato dal D.M. 28 marzo 2000, n. 176

In occasione dell'esame del decreto 21 giugno 1999, la Corte ha riconosciuto la legittimità della scelta dell'Amministrazione di comprendere a partire dal 2001 tra i destinatari delle risorse non consolidabili nel fondo per il finanziamento ordinario le università non statali, sulla base della considerazione che la programmazione è necessariamente riferita al sistema universitario nel suo complesso e che di esso fanno parte le università non statali legalmente riconosciute in quanto abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (d.P.R. n. 312/1980 e legge n. 168/1989)⁵.

2.4.2 Triennio 2001-2003.

Con decreto 29 dicembre 2000⁶, a conclusione della prima fase del procedimento di programmazione per il triennio 2001-2003, il Ministro ha indicato gli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse.

La relazione, che ne illustra i contenuti, non reca alcuna informazione circa lo stato di attuazione della precedente programmazione. La mancanza di questa essenziale informazione è rimarcata nei pareri resi dal CUN, dalla CRUI e dal CNSU. I primi due organismi sottolineano anche l'assoluta insufficienza dei fondi per la ricerca, che non viene indicata come obiettivo prioritario, e per la didattica, soprattutto nel momento in cui le università sono chiamate alla riconversione degli ordinamenti didattici per favorire l'ampliamento della partecipazione dei giovani all'istruzione superiore.

In effetti, le posizioni espresse dagli organi rappresentativi del sistema universitario appaiono ragionevoli in quanto lo sforzo innovativo richiesto, per quanto riguarda la distribuzione delle risorse statali tra i vari obiettivi, risulta supportato in termini contenuti. Cosicché la riduzione del tasso di dispersione degli studenti e della divaricazione tra aree territoriali, l'ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa, il decongestionamento dei megatenei, l'introduzione dei nuovi cicli didattici, l'avvio dei percorsi formativi di eccellenza ed il miglioramento del rapporto numerico docenti/studenti finiscono di triennio in triennio per rivelarsi obiettivi proclamati, ma non raggiunti, omettendosi anche di dar conto almeno del grado di avvicinamento a tali obiettivi.

Ciò è attestato, oltre che dalla assenza di qualsiasi notizia circa la realizzazione delle misure programmate, anche dal mancato rispetto dei tempi del procedimento, che peraltro non risultano definiti.

A giugno 2001 risulta non completata l'erogazione agli atenei delle risorse del programma 1998-2000 e la individuazione delle iniziative da realizzare nel successivo triennio già iniziato e la determinazione dei criteri di riparto delle risorse costituiscono adempimenti tuttora non assolti.

Si pone quindi l'esigenza di una semplificazione e di uno snellimento della procedura di programmazione, della riconduzione ad essa della globalità dei finanziamenti pertinenti alle università (non è dato comprendere, ad esempio, perché le dotazioni relative all'edilizia ne siano tenute fuori), del rispetto dei tempi di definizione e di erogazione dei fondi.

2.4.3 Il Comitato per la valutazione del sistema universitario.

La situazione si ricollega anche al ruolo e ai compiti che la normativa ha posto per il Comitato per la valutazione del sistema universitario. Essa, sovrabbondante e di cattiva redazione tecnica, affida al Comitato due compiti distinti:

- a) monitorare e valutare il sistema universitario e le sue strutture;
- b) fornire assistenza tecnica al Ministero nella conduzione dell'azione amministrativa.

⁵ Sezione del controllo, I collegio delibera n. 90 del 14 ottobre – 11 novembre 1999.

⁶ Pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2001.

Dalla produzione di rapporti elaborati si constata come il concorso alla determinazione dei contenuti dell'azione amministrativa del Ministero sia prevalente nell'attività del Comitato, con il risultato che le funzioni di valutazione ex-post sono svolte solo in ordine all'impostazione delle metodologie di lavoro e di rilevazione dei dati⁷.

Questo è l'esito della scelta adottata di affidare allo stesso organismo due compiti che, se sono accomunati dagli oggetti da trattare, sono certamente distinti sotto il profilo funzionale. Con la conseguenza che il Comitato finisce col caratterizzarsi quale struttura tecnica del Ministero, piuttosto che come organismo indipendente deputato alla valutazione del sistema universitario. Ed infatti, continuano a ritardare i rapporti di valutazione sulla qualità del servizio universitario fornito agli studenti e sull'efficacia dell'impiego delle risorse che lo Stato e la collettività nazionale rendono disponibili⁸. Ciò comporta, inoltre, che il riparto delle assegnazioni finanziarie in favore delle università è disposto senza conoscere gli esiti delle attività di valutazione.

2.4.4 La legge finanziaria 2001.

La legge finanziaria 2001 (23 dicembre 2000, n. 388) ha destinato allo sviluppo del sistema universitario 245 mld per ciascuno degli anni 2001-2002-2003 per un totale di 735 mld segnando un incremento di circa il 56% rispetto alla dotazione del triennio precedente (410 mld).

Il decreto 29 dicembre 2000 ripartisce questa disponibilità tra gli obiettivi individuati secondo le seguenti quote percentuali:

- innovazione didattica 41,381% pari a 304 mld circa;
- alta formazione 25,966% pari a 190 mld circa;
- centri di eccellenza della ricerca 12,245% pari a 90 mld circa;
- riduzione degli squilibri territoriali 10,204% pari a 76 mld circa;
- decongestionamento dei megatenei 10,204% pari a 75 mld circa.

A conclusione delle considerazioni svolte, si può notare come la situazione riscontrata si riporta a quanto segnalato nelle osservazioni di sintesi della relazione sul rendiconto MURST 1999. Le constatazioni attuali confermano che la prassi amministrativa della programmazione è affetta da un eccessivo numero di adempimenti che provoca ritardi e disfunzioni. La Corte auspica che Governo e Parlamento pongano attenzione a questo aspetto che, al di là della insufficienza delle risorse, toglie incisività e tempestività di realizzazione agli interventi decisi in sede politica.

2.5 Il programma nazionale di ricerca.

A seguito della deliberazione da parte del CIPE⁹ delle linee guida per il programma nazionale di ricerca 2001-2003, che ne hanno definito criteri e procedure, viene posto l'obiettivo strategico di allineare entro 6 anni l'investimento in ricerca almeno ai livelli medi dell'Unione Europea. Misura strumentale è l'elevazione dell'intervento pubblico dai 13.000 mld del 2000 ai 21.000 mld del 2006 con un'accentuazione dello sforzo economico nei primi tre anni secondo la cadenza 4.000 mld nel 2001; 6.000 mld nel 2002; 8.000 mld nel 2003.

⁷ Osservatorio per la valutazione del sistema universitario- Programma di valutazione istituzionale delle università (Programma VIU – aprile 1999 – doc. 10/1999;

Comitato nazionale – Primi risultati della rilevazione “Nuclei 2000” sul sistema universitario italiano (BOZZA) – 19 luglio 2000 – doc. 6/2000;

IDEM – la valutazione del sistema universitario: “Ipotesi e prospettive” sulla base della legge 370/99 (Note per la discussione) – ottobre 2000 – doc 10/2000.

⁸ D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 articolo 2, comma 8; legge 19 ottobre 1999, n. 370 articolo 2, comma 1.

⁹ Deliberazione n. 51 del 25 maggio 2000 in GU n. 172 del 25 luglio 2000.

I tempi individuati per le procedure di programmazione prevedono:

- la presentazione della proposta di PNR al CIPE da parte del Ministro URST nel mese di ottobre;
- la comunicazione nel mese di febbraio al MURST da parte delle amministrazioni pubbliche dei rispettivi stanziamenti per attività di ricerca al fine di informarne il CIPE;
- la presentazione nel mese di aprile da parte del Ministro al CIPE della relazione sull'attuazione del PNR e degli indirizzi per gli interventi.

Tali indicazioni risultano recepite nel DPEF 2001-2003.

Il PNR è stato approvato dal CIPE il 21 dicembre 2000¹⁰. Esso consta di un documento molto articolato per quanto riguarda l'enunciazione dei campi meritevoli di investigazione scientifica, ricognitivo delle esistenti fonti finanziarie, confermativo dell'intento di elevare l'entità delle risorse da applicarsi, che al momento, come lo stesso testo esplicitamente evidenzia, secondo le proiezioni delle risorse disponibili per gli anni 2002 e 2003 risultano in notevole riduzione (cfr. pag 71).

Finora sono stati disposti nuovi finanziamenti a carico dei proventi delle licenze UMTS e per 90 mld per la concessione a decorrere dal 2001 di crediti di imposta a favore delle imprese che svolgano attività di ricerca (articoli 103, 108 comma 7, della legge n. 388/2000).

I finanziamenti UMTS, pari a 900 mld per la ricerca, sono stati disposti dalla determinazione del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2001 (punto 1 lett. d) per la realizzazione, su proposta del Ministro URST, sentito il Ministro delle Comunicazioni, degli interventi di cui al documento presentato il 29 dicembre 2000. Ulteriori 200 mld sono destinati al progetto *Campus One*, presentato dalla CRUI, per la sperimentazione, in raccordo col mercato del lavoro, di moduli formativi che rispondano alla domanda di competenze, capacità innovative e flessibilità proprie della nuova economia e dei servizi a rete.

3. Il quadro normativo.

Nelle relazioni redatte in occasione dell'esame dei rendiconti dei precedenti esercizi si è ricostruita l'evoluzione del contesto normativo in cui si svolge l'azione delle università e degli enti di ricerca ed, in rapporto ad essi, del Ministero. Tale contesto nel corso dell'anno 2000 non ha subito modifiche nei suoi tratti essenziali.

L'assetto del MURST, definito del regolamento n. 477 del 1999, dovrebbe ora integrarsi nel ministero di nuova costituzione dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 2, comma 1, 49 e 50 del d.lgs. n. 300/1999), ma il procedimento per l'emanazione del regolamento di organizzazione della nuova amministrazione non è stato avviato.

3.1 Istruzione universitaria.

Nutrita la produzione normativa nel settore dell'istruzione universitaria. Gli aspetti di maggior rilievo hanno riguardato i rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università; l'ammissione degli studenti ai corsi ad accesso limitato; la possibilità di costituire da parte delle università, singolarmente o in forma associata, fondazioni volte a prestare attività di supporto per la didattica e la ricerca; gli alloggi e le residenze per studenti universitari; l'edilizia universitaria.

Non hanno raggiunto l'approvazione parlamentare i disegni di legge aventi ad oggetto la riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, l'istituzione della terza fascia di docenza (ricercatori). Stessa sorte è toccata al disegno di legge collegato ordinamentale 2000, recante una congerie di disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione.

¹⁰ Deliberazione n. 150 del 21 dicembre 2000 in GU n. 71 del 26 marzo 2001 e in S.O. GU n. 100 del 2 maggio 2001.

a) La legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha riordinato le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica. Le attività di insegnamento e di ricerca svolte dai suddetti istituti concorrono a delineare il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, cui si applicano le specifiche discipline per l'esercizio dell'autonomia universitaria, in particolare per gli ordinamenti didattici ed il reclutamento del personale, il diritto allo studio e l'edilizia.

b) Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 ha dettato una complessa disciplina volta ad assicurare l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti didattici e di ricerca della facoltà mediche universitarie. Per il raggiungimento dell'obiettivo sono previste intese tra regioni ed università sulla base degli atti di indirizzo dei Ministri della Sanità e dell'Università e la costituzione di aziende ospedaliere - universitarie con autonoma personalità giuridica. Specifiche disposizioni riguardano le prestazioni assistenziali dei docenti universitari e il conseguente trattamento economico aggiuntivo.

c) La tormentata vicenda della disciplina delle ammissioni ai corsi universitari ad accesso programmato, conseguenza del reciproco sovrapporsi di interventi legislativi e di sentenze dei giudici amministrativi, ha avuto un seguito nella legge 27 marzo 2001, n. 133.

Le nuove disposizioni consentono agli studenti, iscritti nell'anno accademico 1999-2000 ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria, architettura, ed ai corsi di diploma per infermieri e tecnici sanitari, nonché agli altri corsi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 per effetto delle ordinanze dei giudici amministrativi di sospensione del diniego di iscrizione alle università, di iscriversi nel successivo anno accademico (2000-2001) ad altro corso universitario.

Gli stessi studenti, ove risultino compresi in posizione utile nelle graduatorie di ammissione ai corsi innanzi indicati relative all'anno accademico 2000-2001, possono iscriversi al secondo anno dei medesimi corsi.

Agli studenti dei due gruppi è dato di continuare a beneficiare delle provvidenze del diritto allo studio.

Per i due anni 2000 e 2001 risultano definiti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, rispettivamente, dai decreti 25 maggio 2000 ed 11 maggio 2001¹¹.

d) Al fine di acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e di svolgere attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, le università statali sono autorizzate (art. 59, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388) a costituire fondazioni di diritto privato senza fini di lucro. Esse, secondo la disciplina specificata dal regolamento, in corso di emanazione¹², operano esclusivamente nell'interesse delle università: è esclusa la possibilità di distribuire utili.

Tra le tipologie di attività che le fondazioni possono svolgere si segnalano il sostegno finanziario anche mediante la raccolta di fondi, la realizzazione e gestione di strutture edilizie, il supporto al trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche. Tali attività per espressa indicazione legislativa non possono in nessun caso surrogare le funzioni istituzionali che restano riservate alle università.

Le fondazioni, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, possono costituire o partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni nonché a società di capitali, strumentali a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico nel limite del 50% del capitale sociale.

¹¹ Pubblicati nelle G.U. n. 143 del 21 giugno 2000 e n. 119 del 24 maggio 2001.

¹² Parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi – n. 109 del 23 aprile 2001 e approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2001.

e) Per agevolare l'esercizio del diritto di studio la legge 14 novembre 2000, n. 338 autorizza il concorso finanziario dello Stato per la realizzazione o l'adattamento di alloggi e residenze per studenti universitari non superiore al 50% del costo previsto a favore delle regioni e province autonome, degli appositi organismi regionali, delle università, dei consorzi universitari, nonché di cooperative di studenti nel limite di 60 mld per ciascuno degli anni 2000-2001-2002. A decorrere dal 2003 lo stanziamento sarà determinato dalla legge finanziaria.

f) Per l'edilizia universitaria, proseguendo nella pratica delle assegnazioni destinate a singole università, l'articolo 2 della stessa legge n. 338/2000 dispone due limiti di impegno per quindici anni, di 1 mld ciascuno a partire, rispettivamente, dal 2001 e dal 2002 a favore dell'università di Torino – polo universitario di Cuneo. Parimenti la legge 11 dicembre 2000, n. 384 destina all'Università di Urbino 4 mld per ciascuno degli anni 2000-2001-2002.

g) L'articolo 2 della legge 2 aprile 2001, n. 136 dispone il trasferimento a titolo gratuito alle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato concessi alle stesse in uso per le proprie necessità istituzionali.

h) Il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 ha emanato, in seguito all'introduzione di alcune modifiche, la nuova disciplina regolamentare per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.

i) In esecuzione del riordino dei corpi normativi relativi ad alcuni settori, tra i quali l'università e la ricerca, previsto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 mediante l'emanazione di testi unici misti comprendenti disposizioni legislative e regolamentari, il Governo, aderendo all'indicazione parlamentare di approntare due testi distinti per l'università e la ricerca, ha approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, il testo unico per l'università. Esso è stato successivamente presentato all'esame delle commissioni parlamentari.

3.2 Ricerca scientifica e tecnologica.

Dopo il riordinamento normativo del settore operato negli anni 1998-1999, nel 2000 sono intervenuti due soli provvedimenti riguardanti, il primo, la promozione ed il finanziamento delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, legge 10 gennaio 2000, n. 6, e, il secondo, la concessione di un contributo di 6,7 mld per il 2000, di 10 mld per il 2001 e di 13,3 mld a decorrere dal 2002 al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologica (ICGEB) di Trieste, legge 9 ottobre 2000, n. 288.

La legge n. 6/2000 mette a disposizione 20 mld annui a decorrere dal 1999 a favore di iniziative di promozione e potenziamento delle istituzioni che operano per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecniche da esse derivate.

I finanziamenti triennali sono concessi per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati (art. 1, comma 3) inseriti nella tabella emanata con decreto ministeriale, previo parere di un apposito comitato e delle commissioni parlamentari. Il decreto 20 luglio 2000¹³ ha stabilito le regole e modalità per la presentazione delle richieste.

¹³ Pubblicato nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2000.

Tabella 1

ANDAMENTO DELLA GESTIONE - ESERCIZI 1997-2001

ANNO	PREV. INIZ. COMP.	PREV. DEF. COMP.	incr. % def. su iniz.	MASSA IMPEGN.	IMPEGNI TOTALI	% imp. tot. su massa impegn.	MASSA SPENDIB.	PREV. DEF. CASSA	% prev. def. cassa su massa spend.	PAGATO TOTALE	% pag. tot. su prev. def. cassa	RESIDUI "F" TOTALI	% res "f" tot. su massa spend.	RESIDUI TOTALI	% res tot. su massa spend.	ECON. TOTALI	% econ. tot. su massa spend.
1997	14.066	15.279	8,63	15.686	15.496	98,79	19.376	9.680	49,96	8.170	84,40	148	0,77	10.811	55,80	395	2,04
1998	15.020	15.930	6,06	16.078	15.638	97,27	26.741	15.513	58,01	14.120	91,02	418	1,56	12.581	47,05	40	0,15
Scost. % su anno prec.	6,78	4,26		2,50	0,92		38,01	60,26		72,84		181,99		16,37		-89,97	
1999	16.633	17.897	7,60	18.316	18.182	99,27	30.478	16.832	55,23	15.085	89,62	98	0,32	15.286	50,15	107	0,35
Scost. % su anno prec.	10,74	12,35		13,92	16,27		13,98	8,50		6,83		-76,57		21,50		171,20	
2000	17.173	19.320	12,51	19.418	18.921	97,44	34.629	19.241	55,57	17.394	90,40	481	1,39	17.142	49,50	92	0,27
Scost. % su anno prec.	3,24	7,95		6,02	4,07		13,62	14,31		15,30		390,64		12,15		-14,13	
2001	20.120																
Scost. % su anno prec.	17,16																

N.B: Dati aggiornati al 20 giugno 2001

Tabella 2

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

(in miliardi)

ANNO	1998	1999	2000	% Variazione	
CLASSE COFOG	9.3.2 (Istruzione universitaria e post-laurea)	9.4.1 (Primo grado di istruzione superiore)	9.4.1 (Primo grado di istruzione superiore)	1998-1999	1999-2000
Stanzamenti definitivi	11.385	12.914	13.533	13,43	4,79
Residui di stanziamento iniziali	101	0	0,28	-99,90	180,00
Massa impegnabile	11.485	12.914	13.561	12,44	5,01
Impegni totali su massa impegnabile	11.480	12.909	13.469	12,45	4,34
Massa spendibile	17.392	19.688	21.910	13,20	11,29
Autorizzazioni di cassa	10.699	11.685	12.613	9,22	7,94
Pagamenti totali	10.605	11.229	12.138	5,88	8,10
Residui totali	6.776	8.390	9.765	23,82	16,39
Economie totali	10	61	37	590,00	-46,38

4. La gestione: risultati finanziari e contabili.

4.1 I dati del rendiconto MURST.

Le tabelle espongono i dati essenziali che hanno caratterizzato la gestione delle risorse che il MURST ha avuto a disposizione nell'anno 2000 destinate all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica e tecnologica. I dati sono confrontati con quelli relativi ai due esercizi precedenti. La tabella 1 reca la totalità delle dotazioni finanziarie; la tabella 2 espone le dotazioni finanziarie assegnate al settore dell'istruzione universitaria.

Gli stanziamenti definitivi di competenza hanno raggiunto 19.320 mld, incrementati di circa l'8% rispetto al 1999: l'incremento risulta minore di quello espresso dall'omologo dato 1999/1998, 12,35%.

Nel corso dell'anno le disponibilità si sono elevate di oltre il 12%, essendo quelle definite dalla legge di bilancio pari a 17.173 mld: la crescita è nettamente più alta di quelle verificatesi negli anni precedenti. Assegnazioni per 888 mld si riferiscono ai finanziamenti disposti dalla legge n. 370/1999.

L'assegnazione 2000 rappresenta il 2,3% della spesa finale dello Stato, l'indice segna un ulteriore modesto incremento rispetto agli anni precedenti: nel 1999 era stato il 2,1%.

Nell'ambito della dotazione complessiva, 13.533 mld costituiscono le risorse rese disponibili per l'istruzione e la ricerca universitaria, 5.787 mld finanziano le attività di ricerca di enti pubblici e privati. L'insieme delle risorse impiegate nella ricerca restano nel bilancio MURST un dato tuttora non conoscibile a causa delle classificazioni adottate, che non evidenziano il volume finanziario destinato a sostenere la ricerca universitaria.

La massa impegnabile nell'esercizio 2000 è stata di 19.418 mld (98 mld residui di stanziamento +19.320 mld stanziamenti definitivi di competenza). Gli impegni totali sono stati 18.921 mld corrispondendo a circa il 97% della massa impegnabile con una riduzione di due punti sul 1999.

I residui iniziali totali sono stati pari a 15.309 mld avendo raggiunto il 44% della massa spendibile determinata in 34.629 mld.

Essendo state le autorizzazioni di cassa 19.241 mld, consentendo quindi erogazioni nel limite del 55% della massa spendibile, i pagamenti totali si sono elevati fino a 17.394 mld superando l'indice del 90% sulle autorizzazioni. I pagamenti sulla competenza sono stati 7.087 mld pari al 37% circa della dotazione.

I residui totali alla fine dell'esercizio corrispondono a 17.142 mld, costituendo il 50% della massa spendibile e risultando inoltre cresciuti del 12% rispetto ai dati iniziali dell'esercizio. Questi esiti sono conseguenti al vincolo posto dalle autorizzazioni di cassa.

I residui finali totali di stanziamento sono stati 481 mld, essi risultano di molto cresciuti rispetto ai 98 mld del 1999.

Le economie totali hanno raggiunto 92 mld, di cui 16 mld a carico della competenza e 76 mld dei residui degli anni precedenti.

Le classificazioni adottate nell'esposizione dell'allocazione delle risorse non presentano novità di rilievo e quindi permangono le difficoltà di trarre informazioni significative anche in ragione dell'assoluta prevalenza dei trasferimenti a favore delle università e degli enti di ricerca nell'insieme delle erogazioni. Già la relazione della Corte al rendiconto MURST 1998 segnalava i limiti della classificazione COFOG (SEC 95) che non permettono di cogliere l'entità delle risorse destinate alle funzioni istituzionali MURST: istruzione universitaria e ricerca. Infatti, le soluzioni classificatorie adottate non raccordano significativamente le risorse assegnate alle UPB alle finalizzazioni di spesa espresse dalle funzioni obiettivo. Ciò in particolare modo per la ricerca.

La soddisfazione di tale esigenza ha a sua volta necessità di integrarsi con i dati espressi dal conto consolidato delle università e di confrontarsi con essi. Solo un quadro informativo di tal fatta farà ottenere un'informazione di sicura attendibilità.

Le funzioni obiettivo sono tre; alle due presenti nel 1999: servizi generali per le pubbliche amministrazioni ed istruzione si è aggiunta affari economici. La loro incidenza sul totale delle disponibilità (stanziamenti definitivi) esprime, rispettivamente, i seguenti valori: 19,7%, 70%, 10,3%.

L'auspicio, avanzato dalla Corte nella relazione sul rendiconto 1998, a favore di una riconsiderazione di tale soluzione o, in alternativa, di produrre documenti informativi integrativi non è stato raccolto. A ciò deve aggiungersi la difficile praticabilità della distinzione tra spese correnti e in conto capitale, che infatti presenta palesi incongruenze nelle classificazioni adottate (università – enti di ricerca).

L'analisi per categorie economiche condotta secondo le classificazioni SEC 95 nello stato di previsione MURST assume significato esclusivamente ai fini della costruzione del quadro globale del bilancio dello Stato, mentre non esprime dati significativi ove si intendesse utilizzarla per valutazioni concernenti i destinatari finali delle risorse messe a disposizione. Ciò è dovuto alla circostanza che circa il 98% delle risorse assegnate al MURST sono trasferite alle università e agli enti di ricerca.

E' confermata la struttura dello stato di previsione articolato in quattro centri di responsabilità costituiti dal Gabinetto e dai tre Uffici per gli affari economici, l'autonomia universitaria e la ricerca. La gestione da essi realizzata è esposta nei tratti essenziali nei seguenti prospetti redatti con riferimento alla massa impegnabile e alla massa spendibile. Le unità previsionali di base sono passate da 22 a 28. Tale situazione non sembra corrispondere alle scelte del regolamento di organizzazione.

MASSA IMPEGNABILE

(in miliardi)

Centro di responsabilità	Massa impegnabile				Impegni totali				Residui di stanziam. totali				% Impegni/massa impegnabile-	
	1999		2000		1999		2000		1999		2000		1999	2000
	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	Valori assoluti	% per colonna	% per riga	% per riga
Gabinetto	17	1	20	0,1	16	1	18	0,1	-	-	0	0	91,8	90,6
Affari economici	12.500	68	13.076	67,3	12.496	69	13.014	68,8	0,4	0,4	60	12,5	99,97	99,5
Autonomia universitaria e condizione studentesca	667	3	754	3,9	666	3	753	4,0	-	-	0	0	99,76	99,8
Sviluppo e potenziamento attività di ricerca	5.132	28	5.566	28,7	5.004	27	5.134	27,1	98	100	420	87,5	97,53	92,2
Totale	18.316	100	19.418	100,0	18.182	100	18.921	100,0	98	100	480	100,0	99,27	97,4

MASSA SPENDIBILE

(in miliardi)

C.d.R.	Residui toali iniziali				Massa spendibile				Autorizzazioni di cassa				Pagamenti totali				Economie totali				Residui totali finali				% Pag. totali/Aut. di cassa	
	1999		2000		1999		2000		1999		2000		1999		2000		1999		2000		1999		2000		1999	2000
	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	Valori assol.	% per colonna	% per riga	% per riga
Gabinetto	4	0,03	3	0,02	20		23	0,07	18	0	20	0,1	15		14	0,08	2	2	4	3,9	3		6	0,04	83	69
Affari economici	6.819	54	8.342	54,5	19.319	63	21.418	61,8	11.205	67	12.092	62,8	10.913	72	11.910	68,5	66	62	33	36,2	8.340	54	9.474	55,3	97	98,5
Autonomia universitaria e condizione studentesca	38	0,3	224	1,5	706	2	979	2,8	678	4	863	4,5	479	3	559	3,2	2	2	3	3,6	225	1	416	2,4	71	64,8
Sviluppo e potenziamento attività di ricerca	5.720	45	6.738	44	10.433	34	12.207	35,2	4.931	29	6.265	32,5	3.678	24	4.910	28,2	37	34	52	56,2	6.718	44	6.824	42,3	75	78,4
Totale	12.581	100	15.308	100	30.478	100	34.628	100	16.832	100	19.241	100	15.085	100	17.393	100	107	100	92	100	15.286	100	9.904	100	90	90,4

Gli aspetti più notevoli rispetto al 1999 riguardano la riduzione di circa due punti del volume degli impegni assunti, da porsi a carico soprattutto del centro di responsabilità Sviluppo e potenziamento attività di ricerca; la forte crescita dei residui di stanziamento da imputarsi per 60 mld agli Affari economici e per 420 mld sempre allo Sviluppo ecc.

La capacità di liquidazione della spesa risulta in leggero aumento sul 1999, +0,4%, da ricollegarsi principalmente al miglioramento segnato da Sviluppo etc., +3,5% circa. Occorre comunque ricordare le *performances* di questa Amministrazione superiori alla media si ricollegano al modulo gestionale, utilizzato con assoluta prevalenza, costituito dai trasferimenti di fondi alle università, agli enti di ricerca ed alle imprese.

Le economie totali, in diminuzione rispetto al 1999, sono da addebitarsi alle gestioni dei centri di responsabilità Affari economici 33 mld, e Sviluppo etc. 52 mld.

4.2. I dati finanziari complessivi e per servizi.

Dell'intera dotazione finanziaria che lo Stato ha destinato all'insieme delle politiche pubbliche nel 2000 - 824.075 mld (spese finali - stanziamenti definitivi) - circa l'11% ha riguardato le politiche per l'istruzione e la ricerca per una somma di 88.816 mld¹⁴.

La Tabella 3 espone, esclusivamente per il settore istruzione, la destinazione delle risorse 2000 in relazione ai gradi in cui esso si articola. Ciò consente di cogliere, in termini più diretti le effettive destinazioni di spesa che si raggruppano nella COFOG 9 e di evidenziarne l'incidenza, richiamando l'attenzione sull'entità dei rispettivi volumi di spesa.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi

(in miliardi)

Gradi di istruzione	1999		2000	
	V.A.	%	V.A.	%
scuola materna	5.713	7,3	5.961	7,4
scuola elementare	18.912	24,1	20.472	25,3
scuola media	17.019	21,7	16.281	20,1
scuola secondaria superiore	21.702	27,7	22.653	28,0
istruzione superiore	13.649	17,4	14.147	17,5
istruzione non altrimenti classificabile	1.386*	1,8	1.354**	1,7
TOTALE	78.381	100,0	80.868	100,0

Il prospetto mette a raffronto i valori assoluti e gli indici percentuali espressi dalle risorse assegnate negli anni 1999 e 2000 ai diversi gradi di istruzione in rapporto alla dotazione globale della funzione istruzione: 78.381 mld nel 1999, 80.868 mld nel 2000.

*1.386 di cui 665 miliardi a carico del Ministero del Tesoro per interventi di edilizia scolastica
 **1.354 di cui 876,2 mld a carico del Ministero del Tesoro relativi, per 626,2 mld ad interventi di edilizia scolastica e 250 mld relativi alla programmazione ed al monitoraggio delle politiche dell'istruzione.

La distribuzione delle disponibilità finanziarie tra i diversi gradi di istruzione risulta: scuola materna 7,4%; scuola elementare 25,3%; scuola media 20,1%; scuola secondaria superiore 28%; istruzione superiore 17,5%.

I dati più significativi per l'istruzione e la ricerca evidenziano che nel 2000 la spesa statale per l'istruzione ha raggiunto:

¹⁴ Questa somma è frutto di un'elaborazione della Corte dei conti sui dati del rendiconto generale dello Stato 2000, che considera le risorse destinate alla COFOG 9 - istruzione - 80.979 mld - cui sono aggiunte quelle delle funzioni obiettivo di secondo livello pertinenti al settore ricerca, 7.837 mld.

stanziamenti definitivi 80.979 mld,
pagamenti totali 78.213 mld,

rappresentando, rispettivamente, il 10% (s.d.) e l'11,8 (p.t.) delle spese finali totali dello Stato. Di questo volume di risorse il Ministero p.i. e il MURST hanno gestito:

Ministero della pubblica istruzione

stanziamenti definitivi 66.459 mld, pari ad oltre l' 82%,
pagamenti totali 65.395 mld pari ad oltre l'83%,

Ministero dell'università

stanziamenti definitivi 13.533 mld pari ad oltre il 16%,
pagamenti totali 12.139 mld pari ad oltre il 15%.

Tali ultime risorse sono quelle assegnate al Ministero dell'Università e destinate all'istruzione universitaria, che corrispondono a circa il 70% della sua dotazione globale 19.320 (s.d), 17.394 (pt). Occorre però ricordare che una quota, al momento non precisabile, è utilizzata per finanziare la ricerca svolta dalle università.

Il differenziale rispetto al totale della spesa statale – stanz. def. 1.465 mld – è costituito dalle risorse destinate all'edilizia scolastica (Ministeri Tesoro, Interno, LL.PP.), alla programmazione ed al monitoraggio (Ministero Tesoro) ed ai Ministeri della Difesa (scuole militari) e delle Comunicazioni.

Per il settore della ricerca è stata eseguita un'elaborazione sui dati del rendiconto volta a conoscere l'entità delle risorse che lo Stato rende disponibili. L'elaborazione riflette i criteri seguiti nelle classificazioni COFOG, e quindi ne sconta i condizionamenti ed i limiti. Con queste avvertenze è dato conoscere:

stanziamenti definitivi 7.837 mld (1999, 6.722 mld),
pagamenti totali 7.066 mld (1999, 5.219 mld).

Come già chiarito, nel rendiconto MURST è possibile conoscere solo il volume finanziario messo a disposizione della ricerca *non universitaria*, pari al 30% dell'intera dotazione ministeriale:

stanziamenti definitivi 7.787 mld,
pagamenti totali 5.255 mld.

Questi importi costituiscono, rispettivamente, il 73,8% e il 74,3% delle disponibilità globali che lo Stato mette a disposizione.

5. Attuazione degli indirizzi programmatici e normativi.

5.1 Istruzione universitaria.

Circa l'istruzione universitaria, in un'esposizione necessariamente di sintesi, si è indotti a concentrare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali, individuabili nell'evoluzione degli ordinamenti didattici, nelle iniziative di promozione della ricerca universitaria, nella programmazione e negli strumenti di provvista del sistema universitario, nel ruolo e negli esiti delle attività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) (di cui si è detto nel paragrafo 2.4).

Nell'anno 2000 si sono realizzate pressochè tutte le condizioni di ordine normativo per il pieno esercizio dell'autonomia didattica da parte delle università.